

|  |  |
| --- | --- |
| **IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA** | |
|  |  |
|  | |
|  | Roma,  A: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (RM)  Pec:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**DT**

**Ufficio dei Monopoli per**

**Prot. n.**

OGGETTO: esercizi di vicinato con funzionamento inferiore al biennio - Rinnovo autorizzazione alla vendita e approvvigionamento di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’art. 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

**VISTO** l’articolo 1 comma 75 lettera c) della legge di stabilità 2018 che ha aggiunto all’articolo 62 *quater*, il comma 7 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni secondo cui: “*Le disposizioni di cui agli articoli 291 bis, 291 ter e 291 quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo della equivalenza di cui al comma 1 bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5 bis del presente articolo, le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942 n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1984 n. 50*.”;

**VISTO** l’art. 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 secondo il quale è punito con ammenda chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio nonché chi acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 62 – *quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

**VISTO** l’articolo 62 – *quater*, comma 3-*bis*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, introdotto dall’art. 1, comma 1124, lettera d), legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui “*La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1°(gradi) aprile 2021*.”;

**VISTO** che all’articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è previsto che “*Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività*.”;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 92923 del 29 marzo 2021 con la quale è stata data attuazione all’articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dall’articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTA** la circolare della Direzione Accise-Tabacchi n. prot. \_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_ regolante l’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione di cui all’articolo 62-quater, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per periodi inferiori al biennio;

**CONSIDERATO** che pertanto la qualifica di esercizio di vicinato costituisce presupposto imprescindibile ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione normativamente previsto ai sensi dell’art. 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; e che la predetta qualificazione deriva da un titolo abilitativo o altro atto equipollente rilasciato dalle competenti autorità secondo le normative di settore;

**TENUTO CONTO** che l’autorizzazione già rilasciata dallo scrivente Ufficio ha durata inferiore al biennio in ragione della validità del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività di esercizio di vicinato rilasciato dalle competenti autorità;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

**VISTA** l’istanza di rinnovo pervenuta in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presentata dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) legale rappresentante della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), titolare dell’esercizio di vicinato sito nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per il periodo dal \_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**ACCERTATA** la conformità dell’istanza a quanto previsto dalla circolare di cui in premessa;

**PRESO ATTO** che non sussistono elementi ostativi

**SI AUTORIZZA**

La società/ditta individuale **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** alla vendita e approvvigionamento dei prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’art. 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nell’esercizio di vicinato sito nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Delegato alla gestione è il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – C.F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il presente provvedimento ha validità fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Dirigente dell’Ufficio